

Autorità per la vigilanza

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Parere n. 241

del 5.11.2008

PREC 333-08-S

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie, ex art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/06, presentata dal Consorzio Hiram – affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali e delle sedi giudiziarie. Importo a base d'asta: Euro 6.500.000,00. S.A.: Comune di Verona.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso

Considerato in fatto

In data 3 giugno 2008 è pervenuta presso questa Autorità istanza di parere da parte del Consorzio Hiram, il quale censura la propria esclusione dalla gara per l'affidamento del servizio in oggetto, disposta dal Comune di Verona in quanto il Consorzio non sarebbe in possesso dell'anzianità di iscrizione, non inferiore ai cinque anni, alla fascia di classificazione "g" (L. 82/94; D.M. n. 274/97) richiesta dal bando di gara. L'istante lamenta di possedere l'iscrizione alla fascia di classificazione di cui alla lettera "I", superiore a quella necessaria per la partecipazione alla gara. Inoltre, sostiene che il requisito previsto di iscrizione alla fascia di classificazione da almeno cinque anni sarebbe in contrasto con la normativa vigente, e con l'art. 45 del D.Lgs. n. 163/2006 e con il D.M. 274/1997, che non richiedono il possesso di una specifica anzianità di iscrizione.

A riscontro dell'istruttoria procedimentale condotta da questa Autorità, il Comune di Verona ha rappresentato che, in sede di procedura di gara, la commissione ha invitato l'istante, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, a completare la dichiarazione sostitutiva, specificando il periodo durante il quale il Consorzio è stato iscritto alla classificazione dichiarata. Alla detta richiesta di integrazione non è stato dato alcun riscontro e, pertanto, la stazione appaltante, secondo quanto esposto, ha disposto l'esclusione del Consorzio. La stazione appaltante, inoltre, ritiene che la fissazione dell'iscrizione alla fascia di classificazione da almeno cinque anni trova ragione nella necessità di assicurare la partecipazione di imprese che possano dimostrare il possesso del requisito non in via occasionale, ma per un periodo di tempo sufficiente e ritenerlo consolidato. In particolare la natura e la tipologia dell'appalto rende indispensabile, secondo l'amministrazione comunale, per il numero di edifici, quantità di metri quadrati da pulire, diversità tipologica dei plessi, ubicazione delle sedi, una efficace e comprovata capacità organizzativa e una esperienza consolidata nel settore. Infine la stazione appaltante ritiene che il numero di partecipanti, ben 22, che hanno superato la fase di preselezione sia, *ex se*, piena prova della natura non restrittiva del requisito in esame.

Ritenuto in diritto

E' stato più volte da questa Autorità evidenziato, alla stregua della giurisprudenza amministrativa, come la stazione appaltante possa fissare discrezionalmente i requisiti di partecipazione, anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge, purché essi non siano manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici, nonché lesivi della concorrenza (cfr. parere dell'Autorità 19 giugno 2008 n. 188; nonché Cons. Stato, sez. V, 14.12.2006 n. 7460; Cons. Stato, sez. V, 13.12.2005 n. 7081). Come è stato sottolineato, la ragionevolezza dei requisiti non deve essere valutata in astratto, ma in correlazione all'oggetto del contratto, ovvero sia all'importo dell'appalto, sia alle caratteristiche peculiari della relativa prestazione contrattuale.

Nel caso di specie il Comune di Verona ha ritenuto, come descritto in fatto, necessario, al fine di assicurarsi la partecipazione di imprese con una consolidata esperienza nel settore, non limitarsi a richiedere tra i requisiti di partecipazione la sola iscrizione delle imprese ad una determinata fascia di classificazione ma, in aggiunta, che la detta iscrizione fosse posseduta per un periodo di tempo minimo (cinque anni).

Tale scelta compiuta dalla stazione appaltante, considerate le informazioni fornite in istruttoria, in accordo alle quali avrebbero superato la fase di preselezione ben ventidue imprese, sembra aver raggiunto l'obiettivo prefissatosi dall'amministrazione di garantire, da una parte, la serietà delle imprese partecipanti e, allo stesso tempo, dall'altra, il rispetto del principio di concorrenza tra gli operatori.

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato il principio di ragionevolezza richiamato, cui si deve informare ogni attività dell'amministrazione ed ogni scelta discrezionale della stessa, in particolare nella fissazione di requisiti di partecipazione ulteriori e più stringenti di quelli previsti dalla legge, nel caso in esame può dirsi senza dubbio rispettato, posto che l'anzianità di iscrizione alla classificazione richiesta non ha determinato un anomalo svolgimento della gara.

Di conseguenza, l'istante avrebbe dovuto possedere, per poter partecipare legittimamente alla procedura di gara *de quo*, l'anzianità di iscrizione richiesta dal bando.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene che l'esclusione dell'istante dalla gara è conforme alla *lex specialis* di gara.

I Consiglieri Relatori

Piero Calandra

Alfredo Meocci

Il Presidente

Luigi Giampaolino

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12.11.2008